



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

*Direzione Generale*

*Ufficio I Settore III Risorse Umane e Affari Legali*

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE  
DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
Quadriennio 2019-2022**

Il giorno 7 del mese di novembre 2018, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in Catanzaro, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per procedere alla verifica e revisione del Contratto Integrativo Regionale del 14/10/2014 e successive integrazioni e relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

**LE PARTI**

**VISTO** l'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, che prevede che i pubblici dipendenti hanno titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali;

**VISTO** il D.L.vo 30.03.01, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 1, comma 10, e l'art. 22, comma 4, lett. B del CCNL 19/04/2018;

**CONSIDERATO CHE** risulta necessario sottoscrivere un nuovo contratto ricognitivo ed integrativo del precedente alla luce sia delle successive integrazioni intervenute nel corso del tempo sia per effetto di alcune innovazioni normative inserite nel D.L.vo n. 59/2017 e nel D.M. n. 616/2017, che rendono necessario inserire all'art. 6 del presente CIR ulteriori tipologie di corsi per i quali è possibile fruire dei permessi per il diritto allo studio;

**CONSIDERATO CHE** risulta opportuno non inserire nel presente CIR alcune tipologie di corsi, organizzati dall'Amministrazione scolastica, che danno diritto a fruire dei permessi, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del CCNL Comparto Scuola, senza gravare sul contingente del 3%, (corsi di formazione di lingua inglese rivolti ai docenti di scuola primaria, corsi di formazione con metodologia C.L.I.L., finalizzati all'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera negli Istituti di secondo grado);

**SOTTOSCRIVONO**

Il presente Contratto Integrativo Regionale, valido per il **quadriennio 2019-2022**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 – Campo di applicazione, durata e decorrenza**

1. Può usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/88 (d'ora in avanti, "permessi") il personale docente, educativo ed ATA, in servizio a tempo indeterminato, il personale con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche.
2. Il presente contratto ha durata quadriennale (**2019-2022**); potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari; l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

**CAPO II**

## RELAZIONI SINDACALI

### ART. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 3 del CCNL 19.04.2018.
2. L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa a partire dal nuovo accordo.
3. Di tale ulteriore accordo verrà data tempestiva informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

### CAPO III PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO E PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI

#### ART. 3 – Norme generali

1. I permessi sono fruibili fino ad un massimo di 150 ore annue individuali per anno solare.
2. I beneficiari con incarico a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale e i beneficiari assunti con incarico a tempo determinato hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa, con arrotondamento all'unità oraria superiore; il criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orario di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio, sempre con arrotondamento all'unità oraria superiore.
3. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nella misura del 3% delle unità complessive in servizio a livello provinciale per ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, come di seguito specificati:
  - a. corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
  - b. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

#### ART. 4 – Determinazione del contingente, compensazioni e informazione al personale

1. Ai fini dell'individuazione del contingente di personale, va considerata come base di calcolo la dotazione organica complessiva provinciale, adeguata alla situazione di fatto.
2. Per quanto attiene il personale ATA e il personale educativo, il contingente è pari al 3% dell'organico provinciale complessivo. L'organico del personale docente dovrà invece essere considerato distintamente per gradi di istruzione.
3. Il Dirigente o Responsabile di ogni Articolazione Territoriale Provinciale presente sul territorio regionale determinerà, con atto da affiggere all'albo entro il 30 ottobre dell'anno precedente a cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distinti per tipologia di personale, come indicato nel comma precedente; per l'anno 2019 la suddetta data è il 20 novembre.
4. Subito dopo la determinazione del contingente, sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare e pubblicazione sui siti web delle Articolazioni Territoriali Provinciali, in modo che l'informazione sia diffusa capillarmente fra il personale interessato.
5. Qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all'interno di una provincia, si potrà procedere a compensazioni proporzionali alle quote iniziali, rispetto a quelle province in cui si registrino richieste inferiori al contingente. Nel corso del procedimento verrà data informazione alle OO.SS. Comparto Scuola.

#### ART. 5 – Tempi e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, agli Uffici delle Articolazioni Territoriali Provinciali, territorialmente competenti, entro il 15 novembre dell'anno precedente a cui si riferiscono i permessi.
2. **Per il solo anno 2019 il termine è fissato al 30 novembre 2018.**
3. Nella domanda, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
  - 1) nome e cognome, luogo e data di nascita;
  - 2) tipologia del corso di studio a cui sono iscritti;
  - 3) grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
  - 4) l'anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
  - 5) l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio.

#### **ART. 6 – Compilazione delle graduatorie**

1. Ogni Articolazione Territoriale Provinciale compilerà più graduatorie, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, secondo il seguente ordine di priorità:
  - 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza o per l'accesso alle qualifiche superiori;
  - 2) frequenza di corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse; corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
  - 3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
  - 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari compreso il conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lett. B e 2, lett. B dell'art. 5 del d.lgs. 59/2017, laddove necessari per l'accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di I e II grado;
  - 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
  - 6) frequenza di corsi a distanza (on-line) limitatamente alle ore on-line;
2. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma precedente, i permessi sono rinnovabili con priorità assoluta rispetto ad altri richiedenti per il numero di anni pari alla durata legale del corso.
3. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1, dopo aver soddisfatto le richieste del personale di cui al comma 2, verranno considerati con precedenza coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
4. In caso di parità delle predette condizioni, verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento all'anzianità di servizio dichiarata<sup>1</sup>; in subordine, verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
5. Oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili entro il limite massimo di un periodo analogo, solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso e per ogni profilo professionale a livello provinciale e interprovinciale.
6. Fermo restando il limite massimo delle 150 ore annue per ciascun interessato e nella eventualità in cui l'aspirante abbia interesse alla frequenza di un secondo corso, sarà

<sup>1</sup> Per la valutazione dell'anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo si applicano le indicazioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA; per quanto attiene i docenti IRC con contratto a tempo indeterminato, verranno considerati come anni di ruolo le intere annualità di insegnamento con orario di cattedra. E' esclusa la valutazione dell'anno scolastico in corso.

possibile nella stessa domanda formulare la richiesta per la frequenza di entrambi i corsi; resta inteso che il secondo corso viene preso in considerazione in subordine.

7. L'Ufficio territorialmente competente a livello provinciale pubblicherà all'albo e sul sito web le graduatorie degli aventi titolo e i relativi provvedimenti di esclusione **entro il 15 dicembre** di ciascun anno; curerà inoltre l'informazione ai sindacati territoriali. Per il solo anno 2019 il termine è fissato al 15 gennaio 2019.

#### **ART. 7 – Reclami e ricorsi**

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi eventuali reclami per errori materiali.
2. Entro i termini di legge sono, altresì, ammessi ricorsi al giudice ordinario.

#### **ART. 8 – Modalità di concessione e di fruizione**

1. I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio entro il 30 dicembre di ogni anno.  
Per il solo anno 2019 il termine è fissato al 30 gennaio 2019.
2. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi, in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo.
3. Il personale beneficiario dei permessi ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni o articolazioni diverse dell'orario di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi o la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
4. Atteso che il personale compreso negli elenchi pubblicati dai singoli ATP ha diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del Dirigente scolastico procedere alla sostituzione del personale assente, docente educativo ed ATA, secondo le vigenti disposizioni.
5. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:
  - 1) permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
  - 2) permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
  - 3) cumulo dei permessi di cui al punto 1) e 2).

#### **ART. 9 – Certificazione**

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi di cui all'art. 6, punto 1, va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni; la presentazione della certificazione è, comunque, obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
2. Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.
3. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

#### **ART. 10 – Tempistica**

1. Le operazioni di cui al presente contratto, con l'esclusione dell'anno scolastico in corso, si svolgeranno secondo la seguente tempistica:

- La presentazione della domanda da parte del personale interessato (docente, educativo ed ATA) va presentata entro il 15 novembre di ogni anno;
- La trasmissione dell'elenco delle domande agli AATTPP va inviata dai dirigenti scolastici con la massima sollecitudine;
- La pubblicazione delle graduatorie provvisorie, di norma da parte degli AATTPP, entro il 15 dicembre di ogni anno;
- La concessione dei permessi da parte dei dirigenti scolastici dovrà realizzarsi di norma entro il 30 dicembre.

## ART. 11 - Norme finali

1. Il personale con contratto a tempo determinato che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione dei permessi per l'anno solare di riferimento ha titolo a fruire, all'avvio dell'anno scolastico successivo e comunque entro il termine dell'anno solare dei permessi proporzionalmente alla durata del contratto in essere al 30 settembre, previa verifica del monte ore residuo.
2. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire di tutte le tipologie di permesso previste dai Contratti vigenti.
3. E' consentita la produzione di domanda anche fuori i termini previsti, per quei corsi banditi successivamente e ricadenti tra quelli previsti dall'art. 3, c. 4, del presente articolo, nonché nell'ipotesi di contratti a tempo determinato (annuali o fino al 30 giugno) stipulati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

### Per la parte Pubblica

Il Dirigente Vicario

Il Funzionario

*Arnesi*  
*Lo Sca*

### Per la parte Sindacale

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS - CONFSAI

GILDA UNAMS

*Domenico Marino*  
*Marino*  
*Perla*  
*1.111 - Don*  
*Indignia*  
*fu no*

